

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. I
N. 19

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1992

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

FAVILLA, MARNIGA, BRINA, CANDIOTO, PIZZOL, DI STEFANO

—
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione
del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti
commerciali

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 19 giugno 1991 (v. stampato Senato n. 2317)

**APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 4 dicembre 1991 (v. stampato Camera n. 5774)

Roma, 3 gennaio 1992.

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO ! — Mi è stata sottoposta per la promulgazione la legge, d'iniziativa parlamentare, di modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.

La legge, nell'intento di ottenere che il titolo di studio abilitante all'esercizio di queste due professioni possa essere riconosciuto nell'ambito della Comunità europea e che le relative attività possano conseguentemente essere svolte in ognuno dei Paesi della Comunità, prevede un diploma di livello universitario da conseguire dopo quello specifico rilasciato dalla scuola secondaria superiore e richiede altresì il compimento di un periodo di pratica professionale.

Le direttive comunitarie, che sono attualmente in via di recepimento da parte dell'Italia, prevedono, appunto, il riconoscimento dei titoli di studio a formazione professionale a livello universitario ottenuti al superamento di cicli di studi non inferiori al triennio.

Sono ben consapevole del rilievo che ha il provvedimento per consentire l'acquisizione di livelli di formazione professionale che siano riconoscibili in ambito comunitario e abilitino, perciò, all'esercizio della professione o allo svolgimento delle relative attività lavorative anche al di fuori del territorio nazionale e in condizioni di parità, quindi, con i cittadini degli altri Paesi della Comunità. Non posso mancare, però, di rilevare come le nuove disposizioni presentino aspetti di dubbia congruità con l'ordinamento interno e possano suscitare perplessità di ordine costituzionale.

La normativa approvata non si esaurisce nella istituzione di un titolo di studio di formazione professionale avente i requisiti richiesti dalle direttive comunitarie, ma, ai fini della iscrizione negli albi professionali, toglie altresì valore al titolo di studio che si verrà a conseguire al compimento del corso di studi dell'istruzione secondaria superiore. Con ciò, almeno limitatamente ai due titoli considerati dalla nuova disciplina, si viene indirettamente ma in modo molto rilevante a incidere sull'ordinamento stesso della scuola secondaria superiore. Appare perciò indispensabile che la riforma sia valutata anche in questi suoi riflessi sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul valore dei titoli che si conseguono al superamento dei relativi corsi di studio. Tra l'altro, la riforma della istruzione secondaria superiore è attualmente all'esame del Parlamento e non appare eludibile l'esigenza di una approfondita riflessione sulle linee di tendenza di questa riforma.

Atteso, poi, che il problema della riconoscibilità in ambito comunitario dei titoli di studio dei corsi post-secondari o universitari certamente si pone non solo per le professioni di ragioniere e perito commerciale, ma anche per tutte le altre professioni e attività lavorative che oggi si possono esercitare col titolo di studio rilasciato al termine della scuola media superiore, deve ritenersi assolutamente necessario che le scelte legislative siano operate per il complesso di queste professioni e attività o quanto meno con la piena consapevolezza che tali scelte non operano solo sul piano dell'allineamento alle direttive comunitarie ma che possano finire per incidere sulla formazione professionale dei giovani e sul loro ingresso nel mondo del lavoro.

Né può infine essere tralasciato di considerare che il provvedimento sostanzialmente istituisce corsi di livello universitario. Anche se si deve supporre che sia possibile utilizzare strutture esistenti e personale già in servizio, non sembra che possa mancare ogni considerazione della eventualità di oneri di spesa aggiuntivi e ogni conseguente valutazione.

È per queste ragioni che, a norma dell'articolo 74, primo comma, della Costituzione, rinvio al Parlamento, per una nuova deliberazione, la legge di modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei ragionieri e dei periti commerciali.

COSSIGA.

Misasi, *Ministro della pubblica istruzione.*

Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali

ART. 1.

1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — (*Requisiti per l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale*) — 1. Per ottenere l'iscrizione all'albo o nell'elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti politici;

c) essere di condotta irreprensibile;

d) non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;

e) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;

f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale ed essere in possesso di un diploma di livello universitario legalmente riconosciuto, conseguito a

seguito di un corso di studi specialistici in materia professionale della durata di almeno tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o economia e commercio;

g) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, saranno stabilite le modalità di accesso e le materie di studio per il conseguimento del diploma al termine dei corsi triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.

3. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica triennale da effettuare, dopo il conseguimento del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito commerciale iscritto all'albo professionale da almeno un quinquennio e, al termine di tale periodo, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni. La durata della pratica professionale è ridotta da tre a due anni per coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

4. Le modalità di iscrizione, lo svolgimento della pratica professionale, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La normativa di cui al comma 4 dell'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sarà emanata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la determinazione dei programmi di esame ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

4. Conservano efficacia ad ogni effetto i provvedimenti adottati dagli organismi professionali dei ragionieri e periti commerciali prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'ema-

nazione del regolamento di cui al comma 3, gli esami di abilitazione si svolgono ai sensi della normativa previgente.

5. Per coloro che hanno iniziato o completato il periodo di pratica professionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, resta valida la durata biennale della pratica stessa prevista dalla normativa previgente. Gli stessi, al termine della pratica professionale, saranno ammessi a domanda a sostenere l'esame di abilitazione di cui al comma 3 del citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dello stesso articolo 31.

6. Coloro che avranno iniziato la pratica professionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge ma entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, di cui al comma 2 del più volte citato articolo 31 dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1068 del 1953, potranno, al termine del periodo di pratica di durata triennale, essere ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al comma 3 del medesimo articolo 31 del citato ordinamento, anche se non in possesso del diploma di livello universitario di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo stesso.